

ACCORDO INTERCONFEDERALE REGIONALE SULL'OCCUPAZIONE E SULLA FORMAZIONE NELL'ARTIGIANATO VENETO

Il giorno 13 marzo 2013 nella sede della Confartigianato Imprese Veneto, in Venezia Mestre, si sono incontrate:

- la **CONFARTIGIANATO IMPRESE Veneto**, rappresentata dal Presidente Giuseppe Sbalchiero, assistito dal Segretario Regionale Patrizio Morettin, dal Responsabile della divisione Relazioni Sindacali Ferruccio Righetto, dal sig. Oscar Rigoni, funzionario del medesimo settore;

- la **CNA del Veneto**, rappresentata dal Presidente Alessandro Conte, assistito dal Segretario regionale Mario Borin e dal Responsabile regionale per le Relazioni Sindacali Luigi Fiorot;

- la **CASARTIGIANI del Veneto**, rappresentata dal Presidente Franco Storer, assistito dal Segretario Generale Andrea Prando, dal Responsabile regionale per le Relazioni Sindacali Umberto D'Aliberti;

e

- la **CGIL regionale Veneto**, rappresentata dal segretario generale regionale Emilio Viafora, dal segretario regionale Patrizio Tonon e da Luciano Milan;

- la **CISL regionale Veneto**, rappresentata dal segretario generale regionale Franca Porto, dal segretario regionale Giulio Fortuni e da Giancarlo Pegoraro;

- la **UIL regionale Veneto**, rappresentata dal segretario generale regionale Gerardo Colamarco e dal segretario regionale Brunero Zacchei;

PREMESSE

Sta emergendo nella nostra Regione, ritenuta un'isola felice, un aumento della disoccupazione giovanile negli ultimi anni che non ha precedenti. Una difficoltà che pesa, oggi come non mai, sulle giovani generazioni e che rende ardua la costruzione di un loro progetto di vita.

Le parti si danno atto che il recupero delle giovani generazioni possa avvenire modulando tutte le strumentazioni a loro disposizione, in un quadro di sviluppo e crescita delle imprese artigiane.

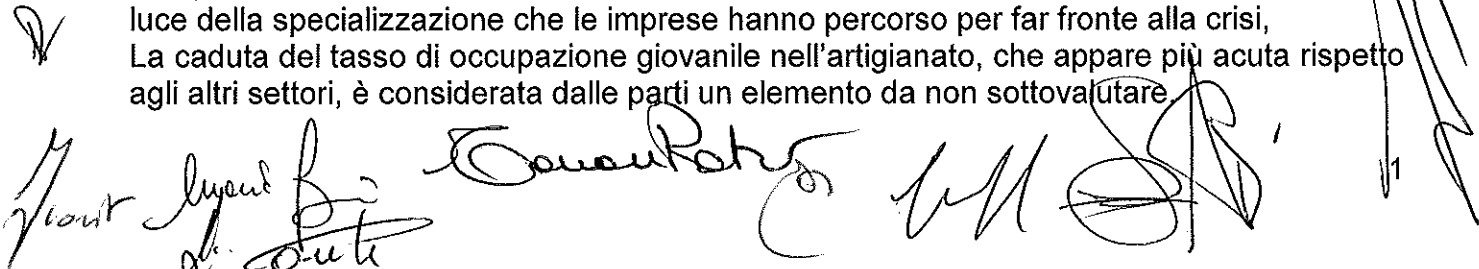
Le parti intendono assumere la "questione giovanile" come principio essenziale che orienti l'azione futura della contrattazione regionale e dell'attività di Ebav.

Si danno altresì atto che la strumentazione relativa all'apprendistato costituisce elemento essenziale per facilitare l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro, in particolare nell'artigianato, dando nel contempo l'opportunità di una adeguata crescita professionale.

Il settore artigiano ha da sempre avuto un ruolo determinante nell'avvio dei giovani al lavoro, surrogando nel passato la inadeguata presenza pubblica sul fronte della formazione professionale.

L'impresa artigiana è luogo privilegiato nella riproduzione della forza lavoro, considerate le sue piccole dimensioni ed il conseguente aspetto relazionale a ciò connesso, anche alla luce della specializzazione che le imprese hanno percorso per far fronte alla crisi,

La caduta del tasso di occupazione giovanile nell'artigianato, che appare più acuta rispetto agli altri settori, è considerata dalle parti un elemento da non sottovalutare.



Peraltro la sottoscrizione dell'accordo nazionale in materia di apprendistato, unitamente all'accordo sull'offerta formativa regionale raggiunto con tutte le parti sociali, hanno come obiettivo il rilancio di tale istituto nel nostro settore.

Le parti ritengono opportuno completare il quadro già definito nazionalmente attraverso la condivisione di azioni che permettano di semplificare e migliorare l'utilizzo dell'apprendistato da parte delle imprese artigiane venete.

Considerato inoltre che ulteriori azioni possono essere messe in campo attraverso la bilateralità al fine di incentivare l'occupazione dei giovani nel nostro settore

Tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue:

1) APPRENDISTATO

A) DISCIPLINA APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

Art. 1 APPRENDISTATO SETTORI SCOPERTI: SUPERAMENTO ACCORDO 2 GIUGNO 1987

Le norme contenute nell'accordo interconfederale regionale 2 giugno 1987 si intendono superate a decorrere dal 26 aprile 2012 per effetto della nuova regolamentazione nazionale dell'apprendistato nei settori privi di specifica copertura contrattuale sull'apprendistato, dettate dall'accordo interconfederale nazionale sull'apprendistato del 3 maggio 2012 (di seguito Accordo 3 maggio 2012). Gli apprendisti assunti sino al 25 aprile 2012 continueranno a seguire la previgente regolamentazione regionale sino alla conclusione del tirocinio di apprendistato.

Art. 2 CONTRATTAZIONE REGIONALE CATEGORIALE SUI SETTORI SCOPERTI

Le parti intendono favorire lo sviluppo di una contrattazione regionale in materia di apprendistato per i settori privi di specifica copertura contrattuale (nazionale o regionale), al fine di meglio adattare tale strumento alla realtà veneta, fermo restando che sarà mantenuta l'applicazione dell'Accordo 3 maggio 2012 e delle successive proroghe sino alla definizione di specifica intesa regionale di categoria.

Sulla base di quanto definito al capoverso precedente, le parti convengono di recepire di fatto e di diritto tutta la contrattazione regionale che si svilupperà sul tema ovvero che già sia stata definita.

Tutti gli accordi regionali, anche siglati precedentemente alla data di firma del presente accordo, diventano pertanto parte integrante della presente intesa sulla base delle presenti specifiche:

Le parti dispongono altresì che gli accordi regionali quelli definiti anteriormente al presente accordo, hanno efficacia dalla data di sottoscrizione della presente intesa; quelli conclusi successivamente alla presente intesa avranno efficacia dalla data della relativa sottoscrizione del presente accordo.

Nel caso di mancato accordo di categoria entro il 31 maggio 2013, le parti, anche su sollecitazione di uno dei soggetti firmatari la presente intesa, si impegnano a rintracciare la soluzione che possa permettere di rendere effettiva l'assunzione degli apprendisti nei settori interessati.

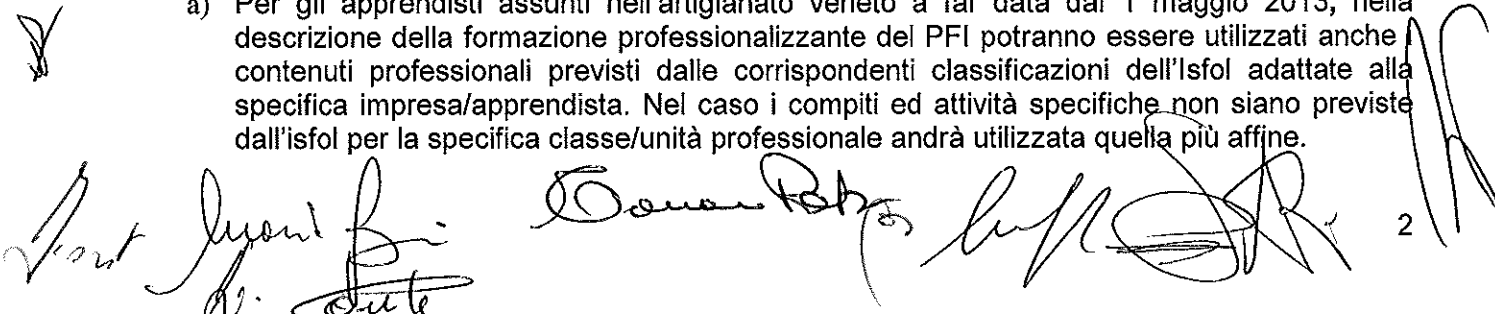
Gli accordi regionali hanno carattere sussidiario e cedevole rispetto alla eventuale successiva contrattazione nazionale sullo stesso tema.

Art. 3 PIANO FORMATIVO

Per quanto riguarda i contenuti tecnico professionali da indicare nel Piano Formativo Individuale (PFI), le parti intendono raggiungere l'obiettivo di una semplificazione della redazione dei piani formativi previsti per l'instaurazione del rapporto di lavoro.

A tal fine, in assenza di una specifica normativa prevista dal contratto nazionale, si conviene quanto segue:

- a) Per gli apprendisti assunti nell'artigianato veneto a far data dal 1 maggio 2013, nella descrizione della formazione professionalizzante del PFI potranno essere utilizzati anche i contenuti professionali previsti dalle corrispondenti classificazioni dell'Isfol adattate alla specifica impresa/apprendista. Nel caso i compiti ed attività specifiche non siano previste dall'isfol per la specifica classe/unità professionale andrà utilizzata quella più affine.



- b) Le parti concordano altresì che il periodo di formazione si conclude al termine del periodo di apprendistato

Art. 4 INTERVENTO DI EBAV A SUPPORTO DELLE IMPRESE

Le parti si danno atto che, nel monte ore della formazione di tipo professionalizzante definita dall'accordo interconfederale nazionale già citato, pari a non meno di 80 ore, viene compresa la formazione in sicurezza prevista dall'accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 e dall'accordo interconfederale regionale del 15 marzo 2012.

La formazione professionalizzante potrà essere erogata nelle forme e nelle modalità previste dall'Accordo 3 maggio 2012 ivi compresa la frequenza a corsi di aggiornamento professionale di qualsiasi tipo.

Le parti convengono che la "formazione assistita" in azienda, la cui esperienza è nata e maturata nel Veneto, sia uno strumento importante per un'effettiva crescita professionale dell'apprendista.

Al fine di supportare tale modalità formativa, le parti convengono di prevedere un ristoro alle imprese che adotteranno tale modalità formativa a valere sul Fondo "Sostegno alla formazione professionale e dei giovani lavoratori", individuato dall'accordo interconfederale regionale del 21 settembre 2009.

Decadono pertanto tutte le norme contenute nell'Accordo interconfederale per la formazione degli apprendisti, datato 21 settembre 2009.

Le parti invitano il CdA ad erogare un contributo nella misura di € 200,00 per ogni apprendista in formazione assistita, assunto sulla base della nuova normativa, ed a predisporre la relativa modulistica, prevedendo altresì una maggiorazione unica di € 50,00 nel caso in cui il referente (tutor) frequenti corsi di formazione.

In via sperimentale il contributo andrà erogato alle imprese che si avvalgono, anche per il tutor, per la formazione assistita, delle strutture formative, accreditate presso la Regione del Veneto, promosse dalle associazioni provinciali/regionali dell'artigianato veneto (Confartigianato, CNA, Casartigiani), e dagli enti di formazione promossi dalle OOSS firmatarie il presente accordo. Le parti si incontreranno trascorso un anno dalla firma del presente accordo per valutare tale sperimentazione.

B) DISCIPLINA APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA ED IL DIPLOMA PROFESSIONALE

Art. 1 Definizione

L'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale è un contratto di lavoro finalizzato al conseguimento delle qualifiche e dei diplomi professionali, anche per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, definiti ai sensi del D. Lgs. n. 226/2005.

Art. 2 Età di assunzione

Possono essere assunti con contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, anche per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, i soggetti che abbiano compiuto 15 anni e fino al compimento del venticinquesimo anno di età.

Art. 3 Periodo di prova

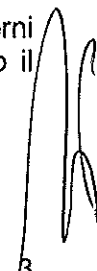
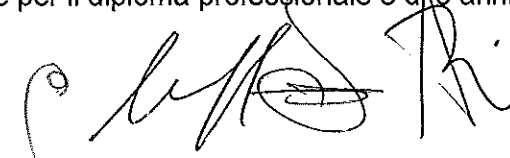
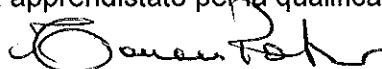
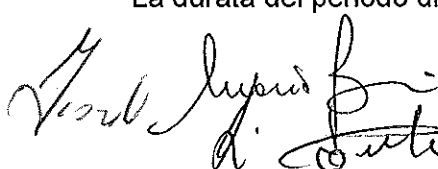
Il periodo di prova sarà pari a 100 giorni. Scaduto il periodo di prova senza che sia intervenuta la disdetta da nessuna delle due parti, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato

Art. 4 Formazione dell'apprendista

Il datore di lavoro deve consentire all'apprendista di seguire i percorsi formativi, interni ed esterni all'azienda, previsti dalla Regione Veneto, affinché il giovane possa conseguire la qualifica o il diploma professionale.

Art. 5 Durata del periodo di apprendistato

La durata del periodo di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale è di 3 anni.



Tale durata è elevata a 4 anni nel caso di conseguimento del diploma quadriennale regionale.

Art 6 Computo dei periodi di sospensione del rapporto di lavoro

In tutti i casi di sospensione del rapporto di lavoro per il verificarsi di eventi per i quali il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto ai sensi della normativa vigente (es. malattia, infortunio, ecc.) ovvero nei casi di sospensione involontaria del rapporto, è possibile prolungare la durata del periodo di apprendistato per una durata pari al periodo dell'evento, a condizione che questo abbia avuto una durata pari ad almeno 60 giorni di calendario.

Ai fini del calcolo di tale periodo saranno presi in considerazione cumulativamente più periodi di sospensione, indipendentemente dalla causa, di durata superiore ai 15 giorni di calendario.

Prima della scadenza del rapporto contrattualmente stabilita, il datore di lavoro deve comunicare all'apprendista la nuova scadenza del contratto di apprendistato e le ragioni della proroga.

I periodi di sospensione sono ritenuti utili ai fini della determinazione della progressione contributiva dell'apprendista.

Art. 7 Retribuzione

Il trattamento economico dell'apprendista è determinato dall'applicazione delle percentuali sotto indicate sulla retribuzione tabellare corrispondente al livello di inquadramento finale al termine del rapporto di apprendistato (operaio qualificato/impiegato). Per effetto delle minori trattenute, la retribuzione dell'apprendista non potrà superare la retribuzione netta del lavoratore non apprendista del livello corrispondente.

Percentuale retribuzione			
I anno	II anno	III anno	IV anno
51%	56%	65%	75%

Con decorrenza dal mese successivo a quello di superamento del 18° anno di età, il trattamento economico dell'apprendista previsto nella tabella sopra riportata sarà maggiorato di 5 punti percentuali.

Art. 8 Orario di lavoro e riposi

Per la normativa in materia di orario di lavoro e riposi dei lavoratori minori di età si fa riferimento alla L. n. 977/1967.

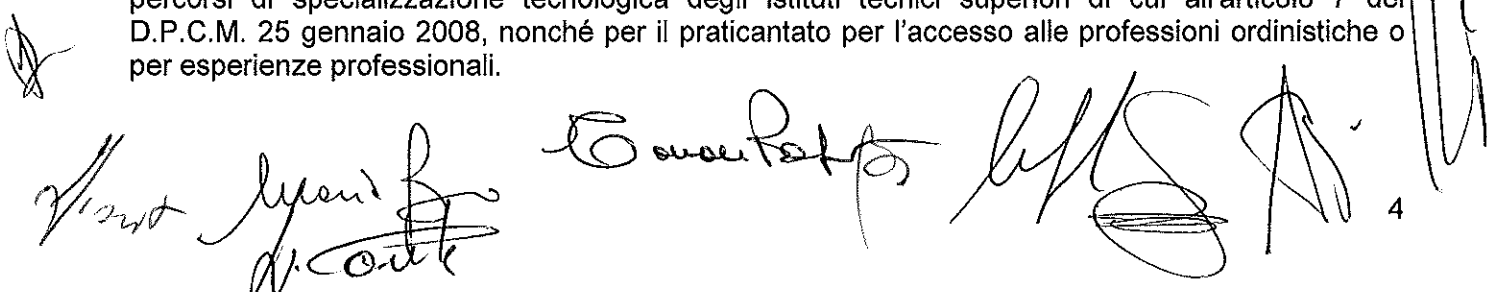
Art. 9 Prestazione Ebav

Al termine di ogni anno di apprendistato il giovane assunto con apprendistato per la qualifica ed il diploma potrà richiedere, per un massimo di 3 anni, una prestazione pari ad € 400 (dopo il primo anno), € 500 (dopo il secondo anno) ed € 600 (al termine del terzo anno). Le modalità applicative saranno definite da Ebav.

C) APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E RICERCA

Art. 1 Definizione

Il contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca è un contratto di lavoro finalizzato al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore, di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, per la specializzazione tecnica superiore di cui all'art. 69 della Legge 17 maggio 1999, n. 144, con particolare riferimento ai diplomi relativi ai percorsi di specializzazione tecnologica degli istituti tecnici superiori di cui all'articolo 7 del D.P.C.M. 25 gennaio 2008, nonché per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche o per esperienze professionali.



Handwritten signatures and a stamp are present at the bottom of the page. On the left, there is a signature that appears to read 'Visto...'. In the center, there is a large, stylized signature. To the right, there are several smaller signatures and a circular stamp. The number '4' is written at the bottom right corner.

Art. 2 Età di assunzione

Possono essere assunti con contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca i soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni (ossia fino a 29 anni e 364 giorni).

Per soggetti in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del D. Lgs. n. 226/2005, il contratto di apprendistato di alta formazione può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.

Art. 3 Formazione dell'apprendista

La durata del percorso formativo e le modalità di erogazione della formazione sono stabilite dalle Regioni, in accordo con le parti sociali territoriali, con le Università, gli istituti tecnici e professionali e le istituzioni formative o di ricerca.

Il progetto dovrà essere costruito in funzione delle necessità aziendali.

I percorsi formativi si svolgeranno in modo strettamente intrecciato in parte all'interno dell'azienda ed in parte all'interno dell'istituzione formativa convenzionata.

Quest'ultima sarà responsabile dell'intero progetto, compresa la formazione assistita in azienda.

Il datore di lavoro deve consentire al lavoratore di seguire i percorsi formativi anche esterni all'azienda previsti dalla regolamentazione regionale.

In assenza di regolamentazione regionale l'apprendistato di alta formazione e ricerca potrà essere attivato sulla base di apposite convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro o dalle loro associazioni con le Università, gli istituti tecnici e professionali e le istituzioni formative o di ricerca.

Art. 4 Durata del periodo di apprendistato

Fatto salvo il limite massimo stabilito dal D. Lgs. 167/2011 per l'artigianato, le durate del periodo di apprendistato di alta formazione e di ricerca sono legate alla durata del percorso formativo e di orientamento dell'apprendista, secondo quanto previsto dalla Direttiva Regionale.

Art. 5 Inquadramento e retribuzione

Il trattamento economico dell'apprendista, che andrà erogato sulle base delle ore effettivamente prestate, è determinato dall'applicazione delle percentuali sotto indicate sulla retribuzione tabellare corrispondente al livello di inquadramento finale al termine del rapporto di apprendistato.

Percentuale retribuzione		
I anno	II anno	III anno
80%	85%	90%

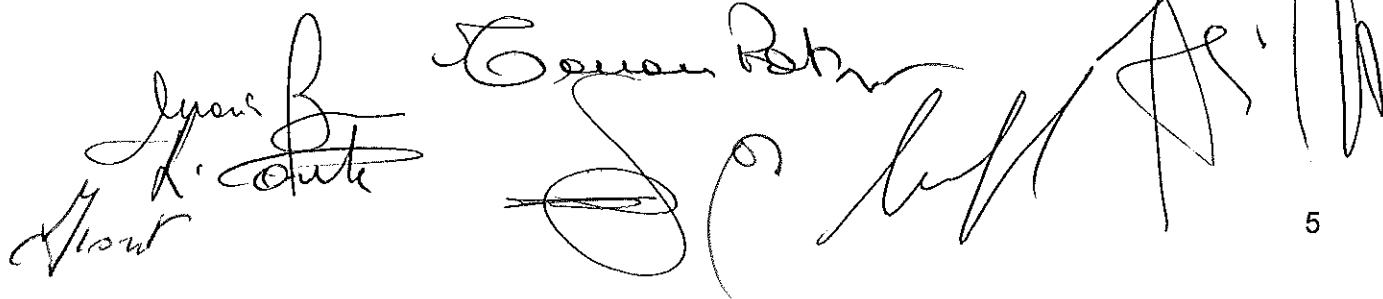
D) AMBITO DI APPLICAZIONE

Le parti convengono che la disciplina di cui ai punti A), B) e C) abbia efficacia per le assunzioni di apprendisti nelle imprese e PMI che rientrano nel campo di applicazione dei contratti collettivi artigiani sottoscritti dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali firmatarie il presente accordo ovvero dalla rispettive Confederazioni a livello nazionale..

Le parti altresì convengono che la disciplina di cui ai punti B e C) abbia efficacia per le assunzioni di apprendisti nelle Associazioni Artigiane del Veneto di qualsiasi livello e negli enti dalle stesse promossi e/o costituiti e/o controllati, fatti salvi i ccnl eventualmente applicati.

La medesima disciplina avrà efficacia anche per le strutture bilaterali derivanti da accordi collettivi tra le parti stipulanti il presente accordo.

La disciplina di cui ai punti A), B), e C) ha carattere sussidiario e cedevole rispetto alla eventuale successiva contrattazione nazionale sullo stesso tema.



2) INCENTIVI ALLA IMPRENDITORIA GIOVANILE ARTIGIANA

Ebav è invitato ad erogare un contributo per l'avvio di nuove imprese artigiane realizzato da giovani di età inferiore ai 35 anni. Il contributo sarà pari al 50% della spesa con un massimo di 5000 euro: rientrano nei costi ammissibili quelli di costituzione dell'impresa e quelli di acquisto/ammortamento delle attrezzature necessarie per l'avvio dell'attività.

I datori di lavoro che riceveranno il contributo dovranno, entro 1 anno dal ricevimento della quota, avere dipendenti in regola con i versamenti all'ente bilaterale.

I lavoratori licenziati, di età inferiore ai 35 anni e già iscritti ad Ebav che avviano un'attività artigiana avranno priorità rispetto agli altri richiedenti. Saranno prese in considerazione le domande che riguardano la costituzione di nuove imprese avvenuta tra il 1 gennaio 2013 ed il 31 dicembre 2015. I contributi saranno erogati a valere sul Fondo Ebav dedicato allo Sviluppo Imprese.

3) LA SCUOLA E IL LAVORO ARTIGIANO

Le parti intendono promuovere un confronto con la Regione Veneto per attivare interventi comuni nei confronti delle scuole e degli istituti scolastici della nostra Regione al fine di valorizzare l'esperienza lavorativa nel settore artigiano. Al fine di favorire un matching tra le imprese artigiane ed i giovani che escono dal circuito scolastico verrà privilegiata anche attraverso l'intervento di Ebav la diffusione telematica dei curriculum di tali giovani prevista dalle disposizioni normative.

Ebav è autorizzato inoltre a predisporre una "bacheca elettronica" a disposizione delle imprese aderenti nella quale i giovani inoccupati di età inferiore ai 35 anni, una volta completato il percorso scolastico ed universitario possano inserire il proprio curriculum secondo il format individuato dal CdA. In seguito tale bacheca, su decisione delle parti sociali potrà essere allargata anche ai giovani disoccupati (sempre di età inferiore ai 35 anni).

4) STAGE

Le parti si incontreranno per definire, sulla base delle esperienze maturate nella nostra Regione, il percorso formativo e le modalità di accompagnamento degli stagisti nelle imprese artigiane e/o nelle imprese associate.

5) LA FORMAZIONE COME FATTORE DI SVILUPPO

Le parti concordano che l'investimento nella formazione dei lavoratori e degli imprenditori artigiani rappresenti un elemento strategico che aiuta e qualifica il, seppur lungo, percorso di uscita dalla Grande Crisi. Le parti convengono che le risorse pubbliche dovranno essere indirizzate a sostenere progetti che vadano a supporto di processi di riconversione attraverso azioni di innovazione legate al processo, al prodotto ed all'organizzazione aziendale, all'energy saving promuovendo nel contempo l'integrazione degli strumenti web 2.0 nell'attività aziendale, nell'ottica di favorire le reti e le aggregazioni d'impresa nonché l'internazionalizzazione.

Per questo esprimono un giudizio positivo sugli accordi realizzati con la Regione stessa in occasione del bando inerente alla linea 3 del POR 2007-2012 parte FSE che hanno permesso, attraverso il cofinanziamento delle bilateralità venete, di valorizzare il concorso di Ebav, Ceav e Ceva quale volano dell'iniziativa e nel contempo intercettare i bisogni formativi espressi volti a sostanziali mutamenti nelle imprese.

Analogo giudizio positivo viene espresso sull'attività svolta a seguito della convenzione con l'Inail che ha permesso di focalizzare alcune tematiche proprie dell'ambito della sicurezza nell'ottica della piccola impresa.



La valutazione positiva delle esperienze pregresse, espressa da tutte le parti firmatarie comporta che, anche per il futuro, si persegua l'obiettivo di una partecipazione delle stesse alle attività formative, nelle modalità e nelle forme che saranno individuate di volta in volta.

Si ritiene altresì che, nell'ambito formativo, un ruolo essenziale per il sistema artigiano veneto sia svolto da Fondartigianato. Questo strumento deve risultare sempre più efficace, snello per rispondere alle esigenze che risultano dal nostro territorio, tenuto conto del quadro competitivo in cui si situa nel Veneto l'azione del Fondo Interprofessionale per l'artigianato.

A questo fine si intende promuovere un approfondimento sulle attività realizzate nel Veneto, sulle risorse disponibili, sulle modalità di funzionamento degli organismi del Fondo, sulle modalità di promozione delle adesioni associative e delle attività di formazione realizzate al fine di concordare linee di azione da proporre alle parti sociali nazionali e al Fondo stesso.

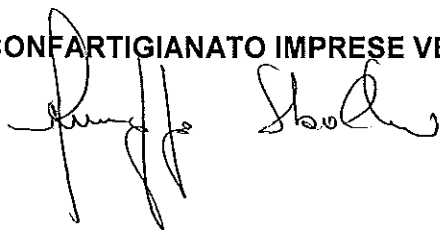
Le parti convocheranno anche un incontro tra tutti i centri formativi che sono espressione delle stesse al fine di approfondire e suggerire varianti e modifiche nelle metodiche finora utilizzate, anche concernenti la redazione del piano formativo. La regia di tale incontro è affidata ai coordinatori di Fondartigianato.

Anche la gestione dell'attività formativa riguardante l'offerta formativa regionale del nuovo apprendistato rappresenta una sfida per imprese e lavoratori e su di essa Associazioni Artigiane ed OOSS venete vogliono giocare un ruolo da protagonista in maniera di rendere sempre più fruibile tale istituto.

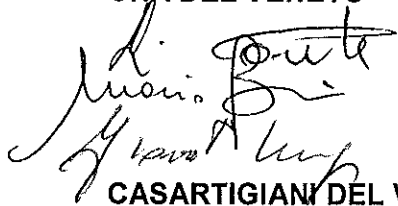
Si ritiene pertanto indispensabile attivare azioni di sistema, d'intesa e con il cofinanziamento della Regione Veneto, che permettano di approntare materiale e strumentazione comune sia per l'offerta formativa della stessa Regione sia per l'attività della formazione assistita. Sarà richiesto altresì uno specifico finanziamento di Fondartigianato che possa completare o, se del caso sostituire, l'eventuale contributo regionale.

A tal fine sarà predisposta una lettera congiunta alle parti sociali nazionali ed al CdA di Fondartigianato affinché prevedano uno specifico finanziamento, analogamente a quanto già previsto per le politiche attive rivolte ai lavoratori sospesi in CIG in deroga.

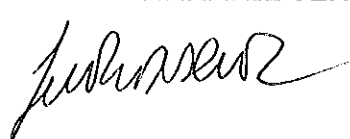
CONFARTIGIANATO IMPRESE VENETO



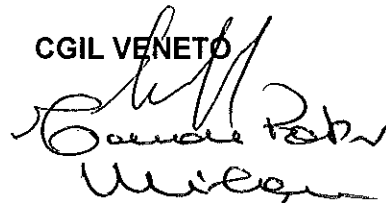
CNA DEL VENETO



CASARTIGIANI DEL VENETO



CGIL VENETO



CISL VENETO



UIL VENETO

